



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO PAGANI

**C.so E. PADOVANO – uffici amministrativi Piazza SANT'ALFONSO Tel/Fax
0815150347 - 84016 PAGANI**

sae102002@istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659

PEC: sae102002@pec.istruzione.it Sito Web: www.primocircolopagani.gov.it

**PROTOCOLLO SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022
NEL RISPETTO DELLE REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE COVID 19 E RELATIVE VARIANTI**

Documento aggiornato in seguito a:

- **Normative cogenti relative al Covid-19;**
- **Disponibilità dei Banchi singoli ed eliminazione dei banchi doppi;**
- **Disponibilità dei Termoscanner nei tre edifici (Auditorium, Rodari e Carducci);**
- **Disponibilità di ulteriori due Aule nell'edificio Rodari, consegnate dal Comune di Pagani;**
- **Decisioni degli organi collegiali successivamente intervenute;**
- **Attività svolte in sinergia con il Comune di Pagani**
- **Istallazione sanificatori nei tre plessi**
- **Nuove normative in materia di emergenza Covid**
 - D.M. 257.06-08 , PIANO SCUOLA 2021/22
 - Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 ,
 - Nota tecnica n. 1237 del 13/8/2021,
 - Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) (Atto Ministeriale n. 21 del 14/8/2021),

Nota del Ministero della Salute n. 36254 del 11/8/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.6 SCOLASTI)

Al fine di assicurare idonea informazione a tutte le componenti della comunità scolastica, finalizzata ad attuare per l'anno scolastico 2021/2022 comportamenti corretti / in sicurezza e per dare piena attuazione a quanto disposto dai documenti su elencati per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Pagani ha predisposto il seguente:

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Requisito fondamentale è la formazione per studenti, personale e famiglie e la comunicazione e informazione

-obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o delegati di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto

-rispetto da parte di tutto il personale delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile,

-rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; -

-divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

- Per evitare assembramenti, con opportuna segnaletica saranno regolamentati gli ingressi e le uscite ad orari scaglionati, utilizzando accessi alternativi.
- Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- Sarà limitato l'accesso ai visitatori ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- E' prevista registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; -
- Differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;

- Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- Pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- Accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

Sarà previsto l'obbligo di tenuta del registro pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di tutti gli ambienti.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
 - le aree comuni;
 - le aree ristoro e mensa;
 - i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico; -
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, si provvederà a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida.;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.

Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Sarà fornita particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di **età inferiore ai sei anni**, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica.

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'anno scolastico 2020/2021.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

6. OBBLIGO DEL GREEN PASS

Il Decreto Legge 111/2021 del 06 agosto 2021, stabilisce l'obbligo per il personale scolastico del possesso della certificazione verde Covid 19 e prevede che i Dirigenti ed i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

Con la Circolare Prot. 2721 del 20/8/2021 si è provveduto ad evidenziare l'obbligo del green pass per l'accesso ai locali scolastici, come nel seguito riportato.

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19: ULTERIORE MISURA DETERMINANTE PER LA SICUREZZA

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; -

- aver completato il ciclo vaccinale; -
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; -
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede poi che "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro" (La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35)

MANCATO POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19": CONSEGUENZE

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". Questa Dirigenza comunicherà, con successive circolari, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, le modalità operative per la verifica delle certificazioni verdi COVID19, nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative e per la verifica delle certificazioni di esenzione. Pertanto il personale docente ed ATA potrà accedere ai plessi del Primo Circolo Didattico nel rispetto della normativa DL 6 agosto 2021 n 111 e della Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid

7. LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità (**decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021**):

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):

- a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,
- b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,
- c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura,

3. in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

Covid-19: indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena

Si riportano in calce le Indicazioni del Ministero della Salute relativamente alla quarantena:

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

